

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 24/01/2007 n. 451  
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Il principio dell'immodificabilità dell'associazione ai fini della partecipazione alla gara, se può trovare un'attenuazione nella fase di prequalificazione, non può in ogni caso superare il limite temporale dettato dalla presentazione dell'offerta quale momento determinante della cristallizzazione soggettiva della compagine associativa partecipante alla gara di appalto (Cons. Stato, 18 aprile 2001, n. 2335).L'esercizio del diritto di recesso, di cui all'art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., soltanto ad opera di alcune delle imprese facenti parte del gruppo offerente, seppure astrattamente ammissibile, non potrà in ogni caso consentire l'esecuzione dell'appalto ad opera delle altre imprese facenti parte del gruppo, in considerazione dell'espresso divieto di modificazione della compagine soggettiva dell'offerente, di cui all'art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. La disposizione di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. rafforza la considerazione dell'eccezionalità della fattispecie di prosecuzione del rapporto in ipotesi di accertata impossibilità della prestazione ad opera di una delle imprese facenti parte del gruppo.